

**CONVENZIONE ex art. 10 I. 152/2001 PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE, TUTELA E ASSISTENZA AI CITTADINI**

TRA

L'associazione ARCI, in persona del responsabile per le politiche economiche della presidenza nazionale Sig. **Daniele Lorenzi** con sede in Roma, Via dei Monti di Pietralata n. 16. (per il prosieguo, **Arci**)

E

L'istituto nazionale assistenza cittadini – INAC, In persona del Presidente **Carla Donnini** con sede in Roma Via M. Fortuny n 20. (per il prosieguo, **INAC**)

Premesso

- l'Arci intende realizzare a favore dei propri associati un Servizio di informazione, consulenza, assistenza e consulenza per la presentazione delle domande dirette al conseguimento delle prestazioni in materia previdenziale e socio-assistenziale.
- L'INAC ha una competenza specifica nei servizi sociali in generale, in quanto patronato riconosciuto con D.M. del ;
- l'INAC nell'ambito del territorio nazionale ha una struttura organizzativa, composta di sedi, personale dipendente, attrezzature informatiche, che consente di svolgere con efficienza e professionalità i servizi sopra indicati,
- l'Arci ha preso visione dello statuto nazionale dell'INAC, e della autonomia funzionale ed organizzativa di ciascuna sede rispetto alla Sede centrale, che comunque svolge un ruolo di coordinamento, indirizzo e controllo;
- le parti intendono avviare il servizio di assistenza a favore degli associati all'Arci tutto ciò premesso si conviene stipula quanto segue;

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo

ARTICOLO 2

Oggetto della presente convenzione è la prestazione a favore degli associati di informazioni a carattere socio-assistenziale, attuati secondo il modello d'intervento e gli standard, di cui alla Carta dei Servizi allegata alla presente (All. A). Sono inoltre oggetto della convenzione i servizi di assistenza e consulenza per gli associati per la presentazione delle domande dirette al conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e assistenza di cui alla Carta di cui sopra.

ARTICOLO 3

L'INAC si impegna a svolgere le attività di informazione, orientamento, consulenza ed assistenza di cui all'articolo precedente a favore dei tutti gli associati e dei loro familiari, ricevendo e conservando la relativa documentazione, anche in formato elettronico.

La prestazioni oggetto della presente convenzione, sono rese agli associati inviati dall'Arci, presso le sedi Inac abilitate. Qualora si ritenga opportuno al miglioramento del servizio, di comune accordo fra le sedi Inac locali e circoli Arci interessati, sarà possibile attivare dei recapiti Inac all'interno dei circoli stessi, secondo la cadenza necessaria (occasionale, mensile, settimanale ecc.), per prestare assistenza ai soci. In tal caso, al circolo potrà essere riconosciuto un rimborso spese da concordare localmente in base al numero di presenze.

ARTICOLO 4

L'INAC assume l'impegno di effettuare, tramite i suoi operatori, gli interventi di Segretariato Sociale (ovvero di prestare assistenza e consulenza) in favore di tutti gli associati come individuati dal Arci, secondo standard di elevata professionalità, come previsti nella Carta dei Servizi (all. A).



L'INAC, attraverso l'attività dello sportello di Segretariato Sociale, dovrà assicurare un complesso di informazioni e risposte integrate, articolate su un lavoro di Front Office e di Back office per offrire i servizi come indicati nella Carta dei servizi (all. A)

ARTICOLO 5

Per la gestione delle attività inerenti il servizio l'INAC utilizzerà operatori, aventi i requisiti di cui all'art. 6, L. 152/2001, in possesso di specifici titoli professionali e l'iscrizione, ove prevista, ai rispettivi albi professionali, i quali sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione, nonché la continuità delle prestazioni.

L'Arci nel corso della vigenza della presente convenzione, potrà richiedere integrazioni o modifiche allo svolgimento dei servizi, qualora rilevi carenze o inadeguatezze.

ARTICOLO 6

E' a carico dell'INAC ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate.

L'INAC solleva fin d'ora l'Arci da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. Di comune accordo, potranno essere individuati dei collaboratori volontari e gratuiti, secondo quanto previsto dalla legge 152/2001, che potranno dare informazioni e raccogliere pratiche con mandato di patrocinio a favore dell'Inac. Dette pratiche saranno consegnate all'operatore Inac autorizzato che rilascerà apposito attestato di consegna (all. B). In nessun caso il collaboratore volontario potrà accedere alla pubblica amministrazione per la gestione dell'Iter delle pratiche raccolte, che a norma della citata legge, compete esclusivamente agli operatori autorizzati e allo stesso non potrà essere riconosciuto alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi spese documentati per attività dall'Inac autorizzate (Km, vitto, alloggio ecc.). I collaboratori saranno operativi dopo la firma del modello allegato alla presente (all. C)

ARTICOLO 7

In applicazione del reciproco interesse, le parti si impegnano a favorire la diffusione di informazioni sulle rispettive attività, fra i propri iscritti/assistiti. A tal fine, potranno essere prodotti materiali informativi comuni, diffusi nelle rispettive sedi materiali del partner convenzionato, organizzati presso i circoli Arci momenti informativi sulle materie oggetto di convenzione, cui Inac garantirà la presenza di competenti esperti. Arci darà comunicazione ai circoli e ai soci della convenzione, attraverso la guida annuale delle convenzioni e altri materiali informativi propri, l'Inac attraverso i propri strumenti di comunicazione rivolti ai cittadini.


ARTICOLO 8

In caso di violazione delle norme della presente convenzione o degli allegati, ed in generale in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali e legali, l'Arci provvederà a contestare per iscritto le inadempienze stesse, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la rimozione delle medesime.

Trascorso tale termine, qualora l'INAC non abbia provveduto a sanarle e trattandosi di inadempienze che pregiudicano l'attività assistenziale, l'Arci ha la facoltà di risolvere, decorsi 15 giorni dalla diffida, la convenzione stessa.

In via esemplificativa sono causa di risoluzione della convenzione, i seguenti fatti:

- eventuale sub-convenzione dell'attività oggetto della convenzione ad altri soggetti, pubblici o privati,
- reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- mancato rispetto delle regole di carattere amministrativo, contabile, assicurativo e



previdenziale;

- utilizzo di ogni notizia o dato di cui l'INAC sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli, salvo casi di esplicita preventiva autorizzazione rilasciata dall'interessato;

L'INAC affidatario è tenuto alla tutela della privacy di tutti i dati acquisiti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2001,

ARTICOLO 9

La presente convenzione ha la durata di 5 anni rinnovabile tacitamente alla scadenza e decorre dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2013.

La presente convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Arci ed i singoli operatori dell'INAC impiegati nell'espletamento del servizio.

Le parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento e senza preavviso entro il primo anno o successivamente solo ove intervengano normative contrastanti con quanto è oggetto dell'atto medesimo. In tutti gli altri casi è necessario un preavviso di rescissione di almeno 90 giorni e la risoluzione potrà avvenire salvo comune accordo solo alle scadenze annuali della stessa.

ARTICOLO 10


La presente convenzione viene redatta in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti ed una ai fini della validazione degli enti di controllo se necessaria. Le spese di validazione sono a carico dell'INAC.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Roma, 15 dicembre 2008

Letto, firmato e sottoscritto.

p. l'Arci



per l'INAC



- All:
- a) Carta dei servizi dell'Inac;
 - b) Attestato di consegna pratiche collaboratori;
 - c) Contratto di collaborazione volontaria e gratuita;